



## **GOVERNO SOCIETARIO**

### **LINEE GUIDA SULL'INDIPENDENZA DI GIUDIZIO DEGLI ESPONENTI**

(Approvato dal C.d.A. della Banca di Cividale il 24 gennaio 2022)

**Tutti gli esponenti della Banca devono agire con piena indipendenza di giudizio e consapevolezza dei doveri e dei diritti inerenti all'incarico**, nell'interesse della sana e prudente gestione della Banca e nel rispetto della legge e di ogni altra norma applicabile.

Le presenti linee guida si applicano a tutti gli esponenti (Amministratori, Sindaci, Direttore Generale e Vice Direttore Generale) in coerenza con l'Art. 15 decreto MEF che richiede a «Tutti gli esponenti» di agire con piena "indipendenza di giudizio". Con riferimento ai membri della Direzione Generale la valutazione dell'indipendenza di giudizio terrà adeguatamente conto delle peculiarità di tale carica.

**L'indipendenza di giudizio è un atteggiamento richiesto a tutti gli esponenti, esecutivi e non esecutivi:** l'esponente consapevole dei doveri e dei diritti connessi alla propria carica opera sempre con indipendenza di giudizio. L'indipendenza di giudizio è un modello di comportamento, che si manifesta in particolare durante le discussioni e il processo decisionale in seno all'Organo, ed è richiesto per ogni membro dell'Organo a prescindere dal fatto che il membro sia considerato o meno "indipendente" ai sensi delle disposizioni di legge, regolamentari o di vigilanza che richiedono la presenza nel Consiglio di amministrazione di esponenti che soddisfino tale ulteriore requisito (i c.d. amministratori indipendenti).

In proposito si precisa come per "Organo" e "Organo competente" si intenda il Consiglio di Amministrazione se si tratta di valutazione dell'indipendenza di un amministratore e del direttore generale o suo vice o il Collegio sindacale se si tratta di valutare quella di un sindaco.

A tal fine, gli esponenti devono essere, innanzitutto, in possesso delle necessarie competenze comportamentali, tra cui:

- coraggio, convinzione e forza per valutare e, se del caso, contestare efficacemente le decisioni avanzate da altri componenti l'organo di appartenenza;
- capacità di porre domande;
- capacità di resistere alla "mentalità di gruppo".

L'Organo competente valuta, nel contesto delle verifiche sul possesso dei requisiti e criteri di idoneità, la condotta tenuta in concreto dagli esponenti durante la loro permanenza in carica, focalizzandosi in particolare su eventuali circostanze nelle quali l'esponente abbia dato prova di non avere contribuito attivamente allo svolgimento dei compiti in seno agli organi di cui è componente, ovvero di non avere adottato giudizi ragionevoli, oggettivi e indipendenti nell'esercizio delle proprie funzioni e responsabilità.

L'indipendenza di giudizio può essere compromessa da eventuali conflitti di interesse, effettivi o potenziali, di cui il singolo esponente sia portatore, che possano ostacolare la capacità di svolgere i compiti ad esso assegnati in maniera indipendente e oggettiva.

In tale contesto, ai sensi dell'art. 15 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 23 novembre 2020 n. 169 (di seguito anche DM 169/2020), rilevano in particolare le situazioni di potenziale conflitto di interessi personale, professionale, finanziario e politico di cui all'articolo 13, comma 1, lettere a), b), c), h) e i) del predetto DM.

Fra di esse, l'Organo competente a valutare l'indipendenza di giudizio dell'esponente presta particolare attenzione alle seguenti casistiche:

#### **Situazioni di potenziale conflitto di interessi finanziario**

a) Esponenti verso i quali la banca presenti da oltre 120 giorni esposizioni dirette e indirette, di qualsiasi importo che siano classificate come *Past due* o, indipendentemente dalla durata, come

*Unlikely To Pay* o Sofferenza. A tal fine, si considerano dirette le esposizioni riconducibili, individualmente o quale cointestatario, direttamente all'esponente medesimo; si considerano indirette, ai fini della presente lett. a), le esposizioni tramite società controllate dall'esponente e/o tramite imprese individuali direttamente riferibili all'esponente.

b) Superamento, da parte del totale di tutte le esposizioni (di cassa e di firma, dirette e indirette) riferibili all'esponente, ai soggetti ad esso collegati ai sensi della Circolare Banca d'Italia 285/2013 ovvero alle società presso le quali l'esponente è amministratore o sindaco, del 3 % dei fondi propri della Banca. Si considerano indirette, ai fini della presente lett. b) anche le fidejussioni prestate a garanzia degli affidamenti da parte degli esponenti.

Nel computo non verranno considerate: i) le esposizioni con saldo inferiore ad euro 250 mila - soglia normativamente individuata per le c.d. "operazioni di importo esiguo" ai sensi della disciplina sui soggetti collegati di cui alla Circolare della Banca d'Italia n. 285/2013, parte terza, capitolo 11 - ovvero alle condizioni equivalenti di mercato o standard o alle condizioni previste da eventuali convenzione soci ii) i crediti personali garantiti (ad esempio mutui ipotecari) a condizioni di mercato standard purché in bonis.

Con specifico riferimento alla verifica del requisito di indipendenza di giudizio in capo agli esponenti individuati come amministratori "indipendenti" ai sensi dell'art. 13, DM 169/2020, il precedente limite percentuale di esposizione viene ridotto allo 0,5% dei fondi propri.

c) Presenza, da oltre 90 giorni, di esposizioni dirette classificate con status diverso da "in bonis ordinario" in capo ai soggetti collegati all'esponente ai sensi della Circolare Banca d'Italia 285/2013 ovvero alle società presso le quali l'esponente è amministratore o sindaco.

d) Presenza di esposizioni in capo all'esponente, ai soggetti ad esso collegati ai sensi della Circolare Banca d'Italia 285/2013 ovvero alle società presso le quali l'esponente è amministratore o sindaco, concesse a condizioni diverse da quelle previste al momento dell'erogazione per clienti di pari standing.

e) Presenza di esposizione diretta e indiretta dell'esponente verso la Banca quando questa rappresenta complessivamente più del 40% delle esposizioni complessive, inteso come accordato, detenute dallo stesso esponente nei confronti del sistema bancario, così come rilevabile dal flusso di ritorno della Centrale dei Rischi. Si considerano indirette, ai fini della presente lett. e), le esposizioni tramite società controllate dall'esponente e/o tramite imprese individuali direttamente riferibili all'esponente. Nel computo non verranno considerate le esposizioni con saldo inferiore ad euro 250 mila.

Qualora l'indebitamento complessivo (a livello di Gruppo) sia contenuto entro il 50% del totale delle fonti di finanziamento dell'esponente e/o delle imprese e società ad esso riconducibili non si applica la percentuale sopra indicata.

Con specifico riferimento alla verifica del requisito di indipendenza di giudizio in capo agli esponenti individuati come amministratori "indipendenti" ai sensi dell'art. 13 DM 169/2020 il precedente limite percentuale di esposizione Banca/Sistema viene ridotto al 20%.

La soglia di cui alla presente lett. e) non si applica nel caso in cui l'esponente presenti esposizioni esclusivamente verso la Banca; in tale fattispecie, varranno le soglie indicate al precedente punto b).

#### **Sussistenza di potenziale conflitto di interessi patrimoniale**

- a) Esponenti che detengono, direttamente o indirettamente, rapporti diretti (depositi, obbligazioni, azioni) a condizioni non standard;

- b) esponenti che detengono, direttamente o indirettamente, depositi e/o obbligazioni in misura superiore all'1% della raccolta complessiva;
- c) esponenti che detengono, direttamente o indirettamente, partecipazioni in misura superiore all'1% del patrimonio.

Con il termine “indirettamente”, ai fini delle lett. a), b) e c), si intende per il tramite di società controllate, società fiduciarie o persone interposte.

### **Situazioni di potenziale conflitto di interessi professionale e commerciale**

L'esponente intrattiene, direttamente o indirettamente, o ha intrattenuto nei due anni precedenti all'assunzione dell'incarico, con la Banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo Presidente, con le società controllate dalla Banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o i loro Presidenti, o con un partecipante nella Banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo presidente, relazioni commerciali o professionali, diverse dalla carica, che superano in percentuale il 30% del volume d'affari dell'esponente; nel caso in cui l'esponente si qualifichi come ‘indipendente’ la soglia è ridotta al 10%.

Si considerano indirette, ai fini del presente paragrafo, le relazioni commerciali e professionali intrattenute tramite società controllate dall'esponente e/o tramite imprese individuali direttamente riferibili all'esponente.

\*\*\*

In sede di verifica dei requisiti ex art. 26 TUB, nonché in sede di Autovalutazione, il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale verificano partitamente e analiticamente, fra l'altro, tutte le situazioni di potenziale conflitto di interessi finanziario in capo agli esponenti oggetto di rispettiva verifica.

Ai fini della valutazione dell'indipendenza l'Organo competente potrà comunque, in relazione alle specifiche situazioni riguardanti ciascun esponente, considerare ogni ulteriore elemento ritenuto utile e opportuno, adottando criteri aggiuntivi e/o parzialmente difformi che privilegino la **sostanza sulla forma, fornendone** adeguata e analitica motivazione nel verbale.

Al presente documento si affianca il “Regolamento per la gestione dei conflitti di interesse” della Banca, ai fini della valutazione di eventuali conflitti di interesse, alla loro rilevanza e alle misure da adottare per la gestione degli stessi.

**Al riguardo si precisa che la presenza di un conflitto di interessi non indica necessariamente che l'esponente non possa essere considerato idoneo;** ciò si verifica soltanto quando il conflitto di interessi comporta un rischio rilevante che non sia possibile prevenire, attenuare o gestire adeguatamente sulla base delle politiche approvate dalla Banca.

In proposito, se i presidi esistenti non sono ritenuti sufficienti, l'Organo competente, ai sensi dell'art. 15 del Decreto MEF, può:

- a) individuare di ulteriori e più efficaci;
  - b) modificare gli specifici compiti e ruoli attribuiti all'esponente, ivi comprese eventuali deleghe.
- In particolare, si ricorda come CiviBank abbia già adottato la previsione relativa all'astensione dell'esponente dal votare questioni in cui il medesimo si trovi in conflitto di interesse.

Inoltre, le situazioni identificate dal Consiglio di amministrazione verranno mappate tra le casistiche da gestire con le medesime procedure aziendali previste per le parti correlate ed i soggetti collegati.

Solo se le misure sub a) e sub b) non vengano adottate o siano insufficienti ad eliminare le carenze riscontrate l'Organo competente dichiara la decadenza dell'esponente.

Tutti i candidati esponenti sono tenuti a rendere le informazioni richieste ai sensi dell'art. 15, comma 2, del Decreto MEF, e le motivazioni per cui eventuali fattispecie rilevanti ai sensi di tale previsione non inficino in concreto la loro autonomia di giudizio.

Fermi restando i casi di incompatibilità previsti dalla normativa vigente, al fine di preservare appieno l'autonomia di giudizio degli Organi di amministrazione e controllo della Società, si raccomanda che:

a) al momento della nomina, i candidati non si trovino in situazioni personali e finanziarie che possano creare conflitti di interesse e anche potenzialmente ostacolare l'indipendenza di giudizio dei componenti l'organo;

b) i candidati non abbiano ricoperto al momento della nomina e nei due anni precedenti la nomina stessa, incarichi professionali o di elevata influenza politica che possano ostacolare o impedire di agire nell'interesse della Banca.